

Pagina iniziale>Registri delle imprese, d'insolvenza e immobiliari>I registri delle imprese nei paesi dell'UE

I registri delle imprese nei paesi dell'UE

Italia

Questa sezione contiene informazioni generali sul registro delle imprese in Italia.

**Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese italiano?**

Il **Registro delle Imprese** italiano è tenuto dalle **Camere di commercio**, con il supporto di **Unioncamere**, sotto la vigilanza del giudice del Registro e del **Ministero dello Sviluppo Economico**. L'infrastruttura telematica è realizzata e mantenuta da **InfoCamere**, la società consortile per azioni delle **Camere di commercio**.

Il Registro fornisce informazioni dettagliate relative alle imprese, tra cui:

denominazione completa delle società

sede legale

partita IVA

attività esercitata forma giuridica

organi amministrativi

capitale investito

rappresentanti legali

poteri dei rappresentanti

filiali

Fornisce inoltre la possibilità di consultare **documenti pubblici delle società**, tra i quali:

rendiconti finanziari completi

atti costitutivi

elenchi degli azionisti

Il Registro delle Imprese italiano persegue due tipi di divulgazione:

**divulgazione giuridica**

a fini di garanzia dell'esistenza della società

a fini di opponibilità ai terzi (art. 2193 c.c.)

**divulgazione economica**

a fini statistici ed economici

**La consultazione del registro delle imprese è gratuita?**

Al Registro è possibile accedere **gratuitamente** per ottenere alcune informazioni (ad esempio la denominazione e l'indirizzo della società). Tuttavia, l'accesso completo ai dati del Registro può avvenire solo su richiesta e a pagamento.

**Qual è l'attendibilità dei documenti che figurano nel registro?**

Il Registro delle Imprese è tenuto, in Italia, da appositi uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali uffici sono denominati uffici del Registro delle Imprese ed agiscono sotto la vigilanza - di tipo giurisdizionale - di un giudice delegato dal tribunale territorialmente competente (vigilanza sulla regolarità formale della singola iscrizione), nonché sotto la vigilanza amministrativa del Ministero dello sviluppo economico.

Il Registro delle Imprese ha trovato la sua attuale organizzazione, in Italia, a seguito di una riforma del 1993 (articolo 8 della legge n. 580 del 1993), attuata con un regolamento del 1995 (decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995).

Con tale riforma il Registro delle Imprese, fino ad allora tenuto in forma prettamente cartacea dalle cancellerie commerciali dei tribunali, è stato trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, affinché lo gestissero in modo completamente informatizzato, con piena ed immediata disponibilità dei dati e degli atti presenti nel registro su tutto il territorio nazionale.

Tali disposizioni sono state, successivamente, integrate dall'art. 31 della legge n. 340 del 2000, che ha reso obbligatorio per quasi tutte le tipologie di imprese (in particolare, per tutte le società) l'utilizzo della firma digitale e degli strumenti informatici e telematici per la predisposizione e la presentazione delle istanze di iscrizione, e degli atti che le accompagnano, al Registro delle Imprese.

A seguito di una ulteriore evoluzione della normativa (art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007) ormai tutte le tipologie di imprese, comprese quelle individuali, colloquiano con il Registro delle Imprese, ai fini dello svolgimento dei previsti adempimenti pubblicitari, mediante l'utilizzo della firma digitale nonché di appositi canali telematici.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del Registro delle Imprese accerta (articolo 11, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995):

- a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
- b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
- c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
- d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
- e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Va evidenziato, nel contempo, che la quasi totalità degli atti relativi alle società da iscrivere nel Registro delle Imprese è predisposta con l'intervento di un notaio: l'art. 11, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 recita, infatti: <<L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'articolo 2718 del Codice civile>>.

Ai sensi dell'art. 2193 del Codice civile:

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge.

### **Storia del registro delle imprese**

Il Registro delle Imprese italiano è stato istituito nel 1993.

#### **Link correlati**

[Registro europeo delle imprese](#)

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.